

Originale



DELIBERAZIONE N. 36 del 29/07/2026

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Straordinaria**- seduta Pubblica di 1ª convocazione.

OGGETTO:

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER GLI ANNI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

L'anno **2026** il giorno **29** del mese di **Luglio** alle ore **20.30** in Carpineti, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
RUGGI Giuseppe	Sindaco	SI
CASONI Mattia	Consigliere	SI
IATTICI Jessica	Consigliere	SI
COSTI Simone	Consigliere	SI
TOSI Gianluca	Consigliere	SI
BIANCHI Giorgia	Consigliere	SI
FONTANA Gabriele	Consigliere	SI
MANFREDINI Annalisa	Consigliere	SI
GHITTINI Massimo	Consigliere	AG
FOGLI Patrik	Consigliere	SI
IBATTICI Luca	Consigliere	SI
PIGNEDOLI Fabio	Consigliere	SI
MIGLIACCIO Rita	Consigliere	SI

Partecipa il VICE SEGRETARIO MORTARI Simona il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor RUGGI Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: FOGLI Patrik - MANFREDINI Annalisa -TOSI Gianluca.

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER GLI ANNI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Carpineti è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. n.397/R/rif/2025;

Considerato che il PEF approvato da Atersir per gli anni 2026-2029, evidenzia per il Comune di Carpineti un costo totale lordo in annualità 2026 di euro 993.092,00, ridotto a seguito dell'applicazione del tasso di crescita ammesso previsto dal nuovo metodo tariffario Arera (MTR-3) a euro 943.575,00, pari a un incremento del 4,19% rispetto all'anno precedente;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario effettuata dall'Ente territorialmente competente ATERSIR con esito positivo, come da delibera di Consiglio d'ambito n.34/2026 del 25/06/2026;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021 e aggiornato con deliberazione n. 31 del 18/05/2023;

Visto in particolare l'art. 13 comma 2 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico (art. 16 del richiamato Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità d'ambito ATERSIR, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano,*

quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 del Comune di Carpineti, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad € 1.129.320,35;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”* della medesima deliberazione;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *“Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 è determinato come segue:

Totale costi del PEF Arera	€	943.574,79	+
Attività esterne al ciclo integrato RU	€	1.870,00	+
Sconti da regolamento	€	67.261,60	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€	1.448,35	=
Totale costo	€	1.011.258,04	

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in linea con le annualità precedenti, come segue:

- 66,88% a carico delle utenze domestiche;
- 33,12% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto degli sconti da regolamento come sopra quantificati, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati “C” e “D” della presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di*

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Di dare atto che ai sensi dell'art.14 comma 3 del regolamento comunale del tributo TARI, le scadenze sono stabilite come segue:

- **30 giugno:** è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- **2 dicembre:** è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2026 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2027;

Visti i pareri favorevoli ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Acquisito, inoltre il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con verbale n. 12 con nota protocollo del 23/07/2026 n. 5522

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

Uditi più volte gli interventi del Sindaco, della Responsabile Settore Finanziario Personale Tributi Simona Mortari la quale illustra il punto all'OdG, del consigliere di minoranza Patrick Fogli, del Consigliere di Minoranza Pignedoli Fabio e del Consigliere di minoranza Ibattici Luca;

Dato atto che ai sensi dell'art. 91 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g. sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e allegati al presente atto;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti:

presenti	n.	12
votanti	n.	12
favorevoli	n.	8
contrari	n.	4 (Patrick Fogli, Luca Ibattici, Fabio Pignedoli e Rita Migliaccio)
astenuti	n.	//

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, approvati con delibera del Consiglio d'ambito n. 34 del 25/06/2026, che prevedono, per l'anno 2026, costi complessivi per € 943.575,00;
- 3) di approvare il prospetto economico e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui agli allegati "B" e "C" e "D" della presente deliberazione, per costituire parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Reggio Emilia nella misura del 5%;
 - le componenti perequative 1, e 2, , pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - la componente perequativa 3, pari ad € 6,00/utenza per anno;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 10 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 7) di dare atto che ai sensi dell'art.14 comma 3 del regolamento comunale del tributo TARI, le scadenze sono stabilite come segue:

- **30 giugno:** è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio — giugno;
 - **2 dicembre:** è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA, inoltre;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento per rispettare le scadenze indicate nel regolamento per l'applicazione della TARI.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 36**

Ufficio Proponente: **Ragioneria Personale**

Oggetto: **SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER GLI ANNI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/07/2026

Il Responsabile di Settore

Simona Mortari

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Simona Mortari

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
RUGGI Giuseppe

IL VICE SEGRETARIO
MORTARI Simona

	2026			2027		
	Carpinelli			Carpinelli		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	68.475	-	68.475	73.789	-	73.789
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	178.919	-	178.919	177.474	-	177.474
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	165.701	-	165.701	175.549	-	175.549
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO ^{EXP} _{ITA,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO ^{EXP} _{AMT,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	45.659	-	45.659	44.612	-	44.612
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{LC}	57.140	-	57.140	56.013	-	56.013
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR _a + AR _{LC,a})	82.137	-	82.137	80.802	-	80.802
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{IV}	- 8.821	-	- 8.821	- 5.502	-	- 5.502
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC _a /(T-Tmax) _{pre,IV,a}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		32.214	32.214		35.151	35.151
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	322.137	32.214	354.351	351.511	35.151	386.662
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	18.478	-	18.478	18.115	-	18.115
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	6.292	28.889	35.181	6.169	28.323	34.492
Costi generali di gestione CGG	335.729	-	335.729	332.130	-	332.130
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	31.222	-	31.222	31.513	-	31.513
Costi comuni CC	373.243	28.889	402.132	369.813	28.323	398.135
Ammortamenti Amm	45.816	-	45.816	46.505	-	46.505
Accantonamenti Acc	1.585	78.740	80.325	1.554	77.196	78.750
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	78.740	78.740	-	77.196	77.196
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	1.585	-	1.585	1.554	-	1.554
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	26.766	-	26.766	25.266	-	25.266
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	132	-	132	63	-	63
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	74.299	78.740	153.039	73.388	77.196	150.584
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO ^{EXP} _{ITA,IF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ ^{EXP} _{IF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO ^{EXP} _{AMT, IV}	12.013	-	12.013	20.897	-	20.897
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI ^{EXP} _{IF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot _{IF}	-	-	-	- 3.414	-	- 3.414
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC _a /(T-Tmax) _{pre,IV,a}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		510.079	510.079		519.977	519.977
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	478.033	160.707	638.741	485.427	159.356	644.983
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	800.171	193.243	993.413	837.138	194.918	1.032.056
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	800.171	192.921	993.092	837.138	194.507	1.031.645
Grandezza fisico-tecnica						
raccolta differenziata % - (a-2)			60%			60%
q _{a-2} t _{on}			3.214			3.214
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg - (a-2)			26,71			28,18
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			35,14			35,14
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,27			-0,27
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,24			-0,24
Totale γ			-0,51			-0,51
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,49			0,49
Verifica del limite di crescita						
PI _a			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X _a			0,11%			0,11%
coeff. Potenziamento del servizio K _a			2,40%			2,83%
coeff. per recupero inflazione CRI _a			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			4,19%			4,62%
(1+ρ)			1,0419			1,0462
ΣT _a			993.092			1.031.645
ΣTV _{a-1}			482.716			354.351
ΣTF _{a-1}			422.909			589.224
ΣT _{a-1}			905.625			943.575
ΣT _a / ΣT _{a-1}			1,0966			1,0933
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			943.574			987.147
delta (ΣT _a -ΣT _{max})			-49.517			-44.498
Iva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	322.137	32.214	354.351	351.511	35.151	386.662
Ifa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	478.033	111.190	589.224	485.427	114.858	600.485
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	800.171	143.404	943.575	837.138	150.009	987.147
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025 - parte fissa			1.448			742
ΣTV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DIAC/2025			354.351			386.662
ΣTF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025			587.775			599.742
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025			942.126			986.405
Attività esterne Ciclo Integrato RU	1.870	411	2.281	1.870	411	2.281
QUALITA'						
Macro Indicatore R1						
R1 _a			0,67			0,67
Classe R1 _a			C			C
Obiettivo R1 _{a+2}			0,71			0,71
Classe obiettivo R1 _{a+2}			C			C
Macro Indicatore R2						
R2 _a			-			-
Classe R2 _a			G			G
Obiettivo R2 _{a+2}			0,10			0,10
Obiettivo R2 _{a+2}			G			G
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento						
AR ^{99%} _{sc} si di partenza			89.261			
CRD ^{99%} _{sc} si di partenza			178.036			
H di partenza			50,1%			
Classe di partenza			D			
H Target 2024			52,1%			
Classe target 2024			D			
Calcolo H effettivo						
AR ^{99%} _{sc} si effettivo			97.907			
CRD ^{99%} _{sc} si effettivo			71.055			
H effettivo effettivo			137,8%			
Classe H effettivo			A			
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			137,8%			
Classe H Target			A			
Riclassificazione H						
AR ^{99%} _{sc} si riclassificato			-			
CRD ^{99%} _{sc} si riclassificato			-			
H _a riclassificato			0,0%			
Componente C0rdTV _a			-			

2026	PIANO FINANZIARIO CARPINETI			
	PARTE FISSA (€/anno)	PARTE VARIABILE (€/anno)	TOTALE (€/anno)	totale anno 2025
PEF ARERA	589.223,65	354.351,14	943.574,79	905.625,49
ATTIVITA' ESTERNE AL CICLO INTEGRATO RU			1.870,00	1.435,45
SCONTI DA REGOLAMENTO			67.261,60	67.261,60
CONTRIBUTO MINISTERIALE scuole statali				
IMMOBILI COMUNALI				
CONGUAGLIO				
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4			(1.448,35)	(1.484,73)
AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO				
SCONTI PER DLGS 116				
TOTALE PEF	630.905,23	380.352,82	1.011.258,04	972.837,81
Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE	62,39%	37,61%	100%	
UTENZE DOMESTICHE	410.088,40	266.246,97	676.335,37	
% su totale di colonna	65,00%	70,00%	66,88%	
UTENZE NON DOMESTICHE	220.816,83	114.105,84	334.922,67	
% su totale di colonna	35,00%	30,00%	33,12%	
check	-	-	-	

			Piano finanziario 2026 (Euro)	Piano finanziario 2025 (Euro)	VariazionePF 2025/2026%	Variazionetariffe 2025/2026%
PREVISIONE ENTRATA	630.905,23	380.352,82	1.011.258,04	972.837,81	3,9%	38.420,23
UTENZE DOMESTICHE	410.088,40	266.246,97	676.335,37	658.315,16	18.020	su tariffe medie
% su totale di colonna	65,0%	70,0%	66,88%	67,67%	2,7%	3,2%
% su totale utenze domestiche	60,6%	39,4%	100,0%	100,0%		
UTENZE NON DOMESTICHE	220.816,83	114.105,84	334.922,67	314.522,65	20.400	su tariffe medie
% su totale di colonna	35,0%	30,0%	33,12%	32,33%	6,5%	8,3%
% su totale utenze non domestiche	65,9%	34,1%	100,0%	100,0%		

gettito previsto
943.996,44

QUANTITATIVI PRESUNTI 2025		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	3.473.333	
A CARICO UTENZE	3.473.333	
UTENZE NON DOMESTICHE	618.101	17,796%
UTENZE DOMESTICHE	2.855.232	82,204%

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI	CARPINETI	ANNO	2026
------------------	------------------	-------------	-------------

UTENZE DOMESTICHE										
Famiglie	Famiglie	Quote famiglia	Superficie	Quote superficie	Coeff. Quota fissa	Coeff. Quota variabile	Superficie media	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	Simulazione importo totale per Nucleo fam. (1)
componenti	n	%	m ²	%	Ka	Kb	m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro
1	684	24%	87.858	23%	0,80	0,80	128	0,8866	38,3296	152
2	519	18%	72.930	19%	0,94	1,70	141	1,0418	81,4504	228
3	1.409	49%	173.048	46%	1,05	2,40	123	1,1637	114,9888	258
4	191	7%	30.496	8%	1,14	2,70	160	1,2634	129,3624	331
5	54	2%	8.711	2%	1,23	3,00	161	1,3632	143,7360	364
6	22	1%	3.082	1%	1,30	3,10	140	1,4407	148,5272	350
TOTALE	2.879	100%	376.125	100%			131			

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), quote perequative e sconti da regolamento

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI			CARPINETI						ANNO		2026	
UTENZE NON DOMESTICHE												
		Num oggetti	Superficie categoria	Quote Sup categoria	Sup.media utenza	Kc	Kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	TARIFFA MEDIA (1)	
Cat	Descrizione	n	m²	%	m²		Kg/m²	Euro/m²	Euro/m²	Euro/m²	Euro/Utenz a	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10	1.247	1,8%	125	0,67	5,50	1,96	1,02	2,9722	370	
2	Cinematografi e teatri	-	-	0,0%		0,37	3,00	1,08	0,55	1,6344	-	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	83	24.452	34,4%	295	0,60	4,90	1,75	0,90	2,6570	783	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5	289	0,4%	58	0,88	7,21	2,57	1,33	3,9012	225	
5	Esposizioni, autosaloni	5	684	1,0%	137	0,34	2,82	0,99	0,52	1,5136	207	
6	Alberghi con ristorante	2	319	0,4%	160	1,20	9,85	3,50	1,82	5,3232	849	
7	Alberghi senza ristorante	4	1.961	2,8%	490	0,95	7,76	2,77	1,43	4,2072	2.062	
8	Case riposo, collegi e convitti	1	2.132	3,0%	2.132	1,07	8,71	3,13	1,61	4,7330	10.091	
9	Ospedali e case di cura	1	133	0,2%		1,07	8,81	3,13	1,63	4,7515	-	
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche	53	5.999	8,4%	113	1,52	12,45	4,44	2,30	6,7378	763	
11	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati	11	915	1,3%	83	1,41	11,55	4,12	2,13	6,2504	520	
12	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	0,0%		1,61	13,16	4,70	2,43	7,1317	-	
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5	283	0,4%	57	1,29	10,54	3,77	1,95	5,7135	323	
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16	2.965	4,2%	185	1,03	8,48	3,01	1,57	4,5738	848	
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2	544	0,8%	272	1,41	11,55	4,12	2,13	6,2504	1.700	
16	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione	25	22.837	32,1%	913	0,69	5,61	2,02	1,04	3,0509	2.787	
17	Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,...)	15	2.608	3,7%	174	4,85	39,78	14,17	7,34	21,5090	3.739	
18	Bar, caffè, pasticceria	13	1.269	1,8%	98	3,96	32,44	11,57	5,99	17,5546	1.714	
19	Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante	21	1.286	1,8%	61	3,74	30,62	10,92	5,65	16,5760	1.015	
20	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti	2	1.133	1,6%	567	1,86	15,23	5,43	2,81	8,2441	4.670	
21	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	0,0%	--	3,50	28,70	10,22	5,30	15,5206	--	
22	Discoteche, night club	-	-	0,0%	--	1,04	8,56	3,04	1,58	4,6177	--	
	Totale	274	71.055	100,0%	259							

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), quote perequative e sconti da regolamento